

cessaria; così definisco un aspetto singolare (sul quale mi soffermerò più avanti) della proposta di legge al nostro esame, ovvero l'ampliamento della possibilità di ricorso per Cassazione: un'ipotesi contraria all'evoluzione storica dell'istituto stesso.

Da sempre, in Commissione, esaminando la tematica della razionalizzazione del sistema delle impugnazioni, abbiamo ritenuto tutti che uno dei cardini fondamentali del nostro comune orientamento fosse quello di limitare la possibilità di adire il giudice di legittimità a casi assolutamente eccezionali.

Sotto tale profilo, non ritengo sia possibile esprimere un giudizio positivo del provvedimento al nostro esame. Sarebbe certamente meglio affrontare alcuni problemi di carattere più ampio — ai quali lo stesso relatore ha fatto riferimento nel momento stesso in cui ha collegato la qualità della giurisdizione di un paese con la qualità della sua democrazia — affrontando questo aspetto fondamentale del processo penale con la dignità che la complessità della materia impone.

Più volte ho visto dibattere di temi settoriali con un'ampiezza di analisi che non rilevo nella discussione di questo testo; analisi che, invece, proprio per la sua natura di carattere generale, sarebbe opportuna.

Affrontare il problema della riforma del sistema delle impugnazioni vuol dire trattare una riforma che stravolge completamente il nostro sistema processual-penalistico. In funzione di un tale obiettivo è necessario scegliere se enfatizzare fino in fondo il procedimento accusatorio — nel quale oggi ci troviamo « immersi » per scelta — e di renderne qualificato il primo grado, ossia quel livello di giurisdizione vicino ai cittadini, garantendo che tale primo grado sia un livello di giurisdizione « vero ». Infatti, assistiamo oggi a processi espletati dalla magistratura ordinaria che chi frequenta le aule giudiziarie sa quanto siano lontani dalla qualità della giurisdizione auspicata da ciascun cittadino impegnato in prima persona in questo settore (come imputato o come persona offesa).

Siamo di fronte a difetti oggettivi di funzionamento del sistema che rendono il primo livello di giurisdizione non sempre all'altezza del compito che esso si prefigge.

Esistono delle situazioni ibride, quali il giudizio abbreviato ed il giudizio abbreviato condizionato, che con il processo accusatorio non c'entrano assolutamente nulla. Non v'è una sola prova, in queste forme di processo, che sia acquisita o formata con quello schema generale che, invece, è il cardine del processo accusatorio. Altre situazioni, inoltre, difficilmente ci portano ad esprimere un giudizio positivo in ordine alla qualità del procedimento di primo grado.

Per sintetizzare questo ragionamento e per completare le mie considerazioni di carattere generale, aggiungo che concordo perfettamente sulla volontà di riformare il sistema delle impugnazioni; verifichiamo se tale sistema vada mantenuto com'è, oppure se, come alcuni sostengono, vada eliminato completamente, riducendolo soltanto ad un sistema relativo alla legittimità.

Non possiamo, però, affrontare questi problemi con la ristrettezza di argomenti che caratterizza la proposta di legge n. 4604. Il provvedimento al nostro esame ha certamente un merito, quello di aver portato all'attenzione del Parlamento il problema dell'impugnabilità delle sentenze di assoluzione. Ma ha solo questo merito!

Difatti, nel momento stesso in cui il Parlamento decide di portarla avanti e di approvarla si troverà nella difficoltà oggettiva di dover dare una soluzione marginale ad un problema enorme che presuppone un'impostazione culturale della quale non mi è parso sia stato fatto alcun riferimento. Mi si deve dire, infatti, qual è la scelta in ordine al procedimento di appello, alla impugnabilità delle sentenze, alla compatibilità tra verifica di merito del giudizio di appello e verifica di legittimità del giudizio di Cassazione, nonché in ordine alla compatibilità tra la seconda verifica di merito cartacea e il primo procedimento di merito.

Noi abbiamo ereditato un'impostazione, frutto certamente di compromessi,

che ha fatto, in linea generale e salvo modifiche ed adattamenti del sistema italiano, una scelta di riferimento ad una sistematica processuale di tipo anglosassone per quanto concerne il processo di primo grado, ma abbiamo però lasciato intatta la sistematica che avevamo in ordine agli altri due giudizi di impugnazione. Conseguentemente, la prima grande scelta che bisognerebbe fare è proprio questa; e, una volta operata questa grande scelta, bisognerebbe avere la capacità di ridisegnare complessivamente i vari istituti in funzione delle scelte operate.

La conseguenza di questa ristrettezza di obiettivi — dicendo ciò non intendo operare una censura nei confronti del proponente — è un'oggettiva constatazione della difficoltà di comprendere alcuni istituti e la difficoltà anche di calarli all'interno della nostra sistematica. Collegli, quando valuto la proposta di modifica dell'articolo 503 del codice di procedura penale che attiene alla sentenza di condanna, e quando vedo che si vuole introdurre un principio al quale ho sempre creduto — quello della condanna soltanto quando la responsabilità dell'imputato emerge al di là di ogni ragionevole dubbio —, mi trovo nella difficoltà di calare questo principio, che ritengo giusto, all'interno di una sistematica senza che la stessa non sia modificata nel suo complesso. Sostenere che l'imputato possa essere condannato soltanto se non vi sono dubbi sulla sua colpevolezza significa dire una cosa sacrosanta, ma significa anche elevare, secondo il principio cartesiano, il dubbio a fondamento della ragione. La grande dignità del sillogismo cartesiano non è nella conclusione — *Cogito, ergo sum* (siccome ragiono, sono) —, ma è nella premessa — *Dubitans cogito* — che è il fondamento della modernità del pensiero e della teoretica di Galileo.

PRESIDENTE. E anche di Agostino!

GIUSEPPE FANFANI. Anche di Agostino d'Ipbona, noto extracomunitario. Dico ciò per affermare che anche le culture non italiane hanno la loro dignità. In

questa sede, su ciò non tutti sono d'accordo. Grazie, comunque, Presidente, per l'*assist* che mi ha dato: anche le culture che vengono da fuori dell'Italia hanno, ripeto, spesso grandissima dignità! Proprio per questo ritengo che tale principio sia astrattamente sacrosanto. Però, mi si deve dire dove lo si vuole calare.

Noi abbiamo già storicamente codificato il principio: all'articolo 530, il nostro codice buffo, da un lato, prevede quali sono i casi in cui si deve assolvere, dall'altro, stabilisce quali sono le condizioni che debbono sussistere perché il giudice possa condannare. E ciò come se il discrimine tra l'assoluzione e la condanna non esistesse esclusivamente nell'intimo convincimento del magistrato. Se il nostro codice stabilisse che il magistrato deve condannare un soggetto quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, è in coscienza certo della sua colpevolezza, ed assolverlo negli altri casi, avrebbe senza dubbio espresso lo stesso principio.

Ma nel nostro codice, a causa dell'enfasi di voler disciplinare tutto, è stato dettato anche l'articolo 530, che stabilisce in quali casi l'imputato debba essere assolto con quella che, una volta, veniva chiamata formula piena: « Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (...) ».

Poi, però, il secondo comma chiarisce quale sia il fondamento del dubbio, anzi spiega cos'è il dubbio: « Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova » — ecco: la contraddittorietà della prova! — « che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile »: si analizza il dubbio, lo si atomizza e si stabilisce che, se non è sufficiente la prova, overosia il rapporto tra il fatto e la logica di chi deve giudicare (in funzione della commissione del fatto, dell'identità tra

l'imputato e colui che ha commesso il fatto, della sussistenza del reato, e via dicendo), l'imputato deve essere assolto.

Orbene, il ragionevole dubbio deve essere inserito nel predetto secondo comma, nel quale andrebbe precisato che, quando sussiste un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, questi va assolto: la norma sulla cosiddetta insufficienza di prove è la collocazione sistematica più ovvia per inserire il dubbio. Qual è, infatti, il tipo di conclusione che il magistrato deve trarre dal fatto di avere un ragionevole dubbio, allorquando, a fronte di un impianto probatorio comunque indiziante, sussistono elementi che lo portano a dubitare fortemente della colpevolezza dell'imputato? Il collega Saponara, il quale ha calcato le aule prima di me, sa che la conclusione cui storicamente si perveniva era la seguente: il dubbio ragionevole conduce all'insufficienza di prove.

Al contrario, non possiamo, dal punto di vista sistematico, inserire il ragionevole dubbio all'interno di un articolo che qualifica gli elementi della condanna: « Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna (...) »: è ovvio che la colpevolezza deve risultare al giudice al di là di ogni ragionevole dubbio se ciò è già espresso nel secondo comma dell'articolo 530, che avrebbe dovuto portare il giudice all'assoluzione.

Perché lo dico? Perché o ridisegniamo l'intera materia — e possiamo utilizzare anche la formula anglosassone che è stata proposta — e stabiliamo che il giudice condanna quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, è convinto che l'imputato sia colpevole — e basta — e risolviamo in tale modo i dubbi talvolta angosciosi che un giudice può avere nell'affrontare il problema della colpevolezza o dell'innocenza di un soggetto, oppure, se non ne abbiamo il coraggio, non mettiamo le mani in questa materia, perché farlo modificando soltanto un articolo potrebbe rivelarsi, oggettivamente, devastante per l'intero sistema.

Nel ripetere che sono favorevole a risolvere il problema nei termini indicati dal relatore, che si leggono nell'articolato, ma a condizione che sia ridisegnata l'intera materia, mentre non sono assolutamente d'accordo ad affrontarlo in questi termini, vado anche oltre l'impostazione del provvedimento in esame, peraltro in conformità a quanto ho già detto in Commissione.

Sono d'accordo sul fatto che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento e di assoluzione, ma non sono d'accordo sul fatto che il pubblico ministero possa appellare, come risulta dal testo, contro le sentenze di condanna: il pubblico ministero ha esaurito la propria funzione quando ha tratto a giudizio l'imputato. Consentire al pubblico ministero di appellare contro una sentenza di condanna vuol dire consentirgli di appellare contro la quantità della condanna (perché la condanna c'è stata), vuol dire non avere fiducia nel giudizio del magistrato, vuol dire ritenere che la funzione di perseguire il colpevole, progredita fino alla fase dibattimentale davanti al magistrato giudicante e concretizzatasi in un giudizio di colpevolezza e nella conseguente condanna, possa essere ancora censurabile in ordine alla misura della pena. La misura della pena è rimessa — vivaddio! — al giudizio del magistrato; ed io, sotto questo profilo, non ritengo che il pubblico ministero debba avere la possibilità di rimetterla in discussione.

In questo provvedimento è presente un altro errore che ritengo debba essere corretto. Mi riferisco all'articolo 5 e all'inserimento del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Credo che su questo articolo, che rappresenta una forzatura del sistema, si debba fare una seria riflessione. Quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, pronunciandosi in punto di provvedimenti cautelari, si impone successivamente un'archiviazione obbligatoria da parte del pubblico ministero. Qui si commette un errore, perché si parla di richiesta di archiviazione, ponendo sullo stesso

piano una valutazione giurisdizionale ed il dovere di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Si compie un errore sistematico che può produrre conseguenze enormi. La Corte di cassazione, pronunciandosi su un'impugnativa dell'indagato, soggetto a provvedimento cautelare (perché, la fattispecie è questa) ha dichiarato che quel provvedimento cautelare non poteva essere adottato, perché nella specie non ricorre il principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 273, dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò non vuol dire che, all'esito delle indagini, il pubblico ministero abbia il dovere di richiedere l'archiviazione, anche perché, con la stessa logica, dovremmo dire che, in quel caso, il giudice delle indagini preliminari ha il dovere di archiviare. Il fondamento è totalmente diverso. Una cosa è la valutazione di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare o della permanenza del provvedimento cautelare, altra cosa è l'archiviazione che consegue all'indagine. Infatti, il fondamento dell'archiviazione non è l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo, leggo testualmente l'articolo 408: « Entro i termini previsti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice la richiesta di archiviazione ». Una cosa è l'insussistenza di gravi elementi di colpevolezza che legittimano l'emissione o la permanenza del provvedimento cautelare, altra cosa è l'assoluta infondatezza della notizia di reato, che legittima la richiesta di archiviazione.

Non so — anche perché tale norma è stata introdotta attraverso una proposta emendativa — quali siano stati motivi che hanno consigliato una formulazione di questo tipo, ma siamo attenti, perché si corre il rischio di creare i presupposti di una devastazione o (non usiamo parole pesanti) di uno scompenso del sistema, che sarebbe difficilmente recuperabile.

La penultima considerazione riguarda il ricorso per Cassazione e la norma transitoria.

Reintrodurre, nell'ambito del ricorso di Cassazione, che — lo abbiamo più volte detto — si deve sempre più restringere a

casi eccezionali, la possibilità (parlo come avvocato, come colui che spesso ha abusato della norma previgente al 1988) di impugnare per Cassazione, ove manchi o sia contraddittoria la motivazione, dopo avere assistito (all'epoca non ero parlamentare) a tutta la discussione se introdurre o meno la dizione risultante dal testo, vuol dire compiere una forzatura, a meno che non si risolva con una proposta emendativa che ho presentato. È ovvio che la mancanza di motivazione non deve risultare dal testo, perché se manca, manca. Immaginare che l'assenza di motivazione debba risultare dal testo, è pretendere di veder ciò che non si vede, anche perché si presterebbe — ma non vorrei dirlo — all'astuzia di qualche magistrato, il quale potrebbe omettere del tutto la motivazione per evitare che essa possa essere censurabile. Tuttavia la mancanza di motivazione su un punto fondamentale della decisione allora sì che assume una sua dignità.

E io propongo nell'emendamento di reinserire quella formula, una volta esistente, nel testo, cioè la mancanza di motivazione, ma in ordine ad un punto ritenuto « essenziale » per la decisione, altrimenti, qualsiasi mancanza di motivazione potrebbe legittimare un ricorso per Cassazione.

Peraltro, a tale proposito la Corte si è espressa più volte su questo punto, ritenendo che la mancanza di motivazione, anche all'epoca in cui esisteva come motivo di censura, dovesse essere attinente ad un punto essenziale della motivazione, ma sarebbe bene inserirlo nel testo; e allo stesso modo per la contraddittorietà, che invece deve risultare dal testo, perché, mentre la mancanza di motivazione non risulterà mai dal testo, la contraddittorietà (e la illogicità della motivazione) o risulta dal testo stesso o non è tale; non ci sarebbe neanche bisogno di metterlo per iscritto o non ci sarebbe stato bisogno di farlo se non vi fosse stato abuso.

Ebbene, la contraddittorietà, non solo deve risultare dal testo, ma, a mio parere, deve anch'essa riferirsi ad un punto essenziale della motivazione: una cosa è

avere una motivazione illogica e contraddittoria di ordine generale... se ne leggono tante di sentenze che non hanno né capo né coda, anche perché i magistrati, come gli avvocati, molto spesso non hanno le idee in fila... È vero! Ho incluso anche gli avvocati, perché spesso, quando li si ascolta, non si comprende da quale parte inizino a parlare né da quale parte vogliono finire, e allora ci si domanda se il dono di avere le idee in fila è un dono provvidenziale o un *optional*, che può esistere come l'autoradio nelle automobili!

Dunque, la motivazione deve essere attinente ad un punto fondamentale della decisione, perché un conto è avere una motivazione illogica, che però in ordine a tre o quattro punti è corretta, altra cosa è avere una motivazione illogica in ordine ad un punto fondamentale della decisione: quindi, chiedo al relatore di affrontare anche questo problema.

L'ultima questione che pongo, e concludo nel tempo consentitomi, è quella relativa agli effetti della norma transitoria, la quale potrebbe essere condivisibile laddove afferma che la presente legge si applica ai procedimenti in corso. Se abbiamo deciso che non sono applicabili (fermiamoci qui!) le sentenze di proscioglimento, è giusto che gli appelli contro tali sentenze si convertano in ricorsi per Cassazione, in relazione ai quali vengono assegnati sessanta giorni di tempo per integrarne i motivi con quelli di legittimità: anche questo è giusto, perché se ho fatto ricorso per motivi di merito, non posso sentirmi dichiarare inammissibile un ricorso per Cassazione, che mi si è convertito automaticamente in tale.

Occorre, inoltre, prendere in esame anche una fattispecie determinata, e cioè il fatto che il giudizio di appello sia pendente nella fase della discussione: ce ne sono tanti! È questo un problema che l'articolato al nostro esame pone. Infatti, leggendolo, sembrerebbe — ma questa è una interpretazione data anche da molti che hanno sollevato la questione — che il giudizio di impugnazione, qualora sia già pendente nella fase della discussione dibattimentale, debba concludersi in quel

modo: io dico che questo è profondamente ingiusto e prevedo nell'emendamento l'obbligo da parte del giudice di appello di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di cassazione, assegnando lo stesso termine che occorre per integrare i motivi con quelli di legittimità, sospendendo nel frattempo il corso della prescrizione. È questo il quadro che mi sono fatto mentalmente.

Il giudizio che esprimo di questo provvedimento rimane quello iniziale: è stato certamente opportuno porre il problema, tuttavia la norma non appare esauriente, e come tale non è accettabile nel suo complesso.

Riteniamo pertanto che la discussione in Assemblea possa servire ad approfondire meglio il problema (e comunque forse sarebbe utile che anche la Commissione lo riesaminasse sotto il profilo tecnico), riservandoci di esprimere un giudizio finale all'esito di tale esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, non entrerò nei dettagli tecnici del provvedimento in esame, anche perché ritengo che, tecnicamente, la collega Bertolini abbia più che esaurientemente illustrato gli articoli della proposta di legge. Al riguardo, faccio solo un inciso, non polemico.

Si è sostenuto che, con il provvedimento in esame, si vogliono soffocare le parti civili. Ciò non è vero — ed è l'unica mia osservazione tecnica —, in quanto l'articolo 10 stabilisce che: « L'articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (...) La sentenza penale di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che » — logicamente — « la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni ». Pertanto, tale critica non mi sembra assolutamente vera.

Farò poi alcune ulteriori brevissime considerazioni. È dall'inizio di questa le-

gislatura, se non dall'inizio della storia della nostra Repubblica, che si lamentano i tempi notevolmente lunghi della giustizia. Vorrei al riguardo ricordare che il nostro ordinamento permette che un cittadino italiano rimanga dieci, quindici o, finanche, venti anni sotto processo; tutti abbiamo lamentato come ciò non solo costituisca un dispendio di risorse dal punto di vista economico — da parte dei cittadini e dello Stato — ma rappresenti, altresì, un elemento di forte deterioramento della qualità della vita per i cittadini ingiustamente sottoposti ad un processo. Infatti, sfido chiunque a restare sotto processo per dieci, quindici o anche venti anni, sentendosi innocente e sapendosi tale; siamo sinceri, i tempi della nostra giustizia, civile e penale, sono questi, e fors'anche più lunghi.

A fronte delle critiche venute, a tale riguardo, da tutte le parti — e soprattutto dalla sinistra, che ancora oggi critica il provvedimento in esame, senza però proporre uno alternativo —, abbiamo ritenuto di introdurre una modifica giustissima. Senza perderci nei sillogismi cartesiani e nei dubbi di sant'Agostino poc'anzi citati, abbiamo considerato come la nostra Costituzione presupponga l'assoluta certezza del dolo per il giudizio penale di condanna; dunque, abbiamo ritenuto che qualsiasi magistrato di secondo grado debba avere tale certezza per condannare un cittadino assolto in primo grado. Non lo dichiaro solo perché ne sono convinto, ma anche sulla base di elementi statistici.

Infatti, nel ritenere inutile la ripetizione di un'accusa verso un cittadino assolto in primo grado — fermo restando che il pubblico ministero potrà pur sempre ricorrere in Cassazione —, ci siamo basati su dati statistici, e non solo sulle nostre opinioni. Mi riferisco alle statistiche relative a quanti, assolti in primo grado, sono stati condannati alla fine dei tre gradi di giudizio. Ebbene, costoro sono solo il 3,7 per cento: vogliamo mantenere centinaia di migliaia di persone sotto processo, pur se assolte in primo grado, perché solo il 3,7 per cento di esse, alla fine, risulterà colpevole? Vorrei, anzi, osservare, consi-

derando le statistiche dei giudizi di colpevolezza, come restino aperti processi per dieci o quindici anni per addivenire, poi, a condanne a due, tre o quattro anni di reclusione, salvo prescrizione.

È logico un sistema del genere? Nel 50 per cento delle cause i cittadini sono assolti in primo grado; è logico, per condannare un 3,7 per cento — condanne che non saranno mai efficaci in quanto, quando una condanna giunge dopo venti anni, è sempre inefficace —, dar seguito a centinaia di migliaia di ricorsi in appello da parte del pubblico ministero, con centinaia di migliaia di notifiche, e miliardi e miliardi di vecchie lire spesi dai cittadini per gli onorari degli avvocati? Si tratta di migliaia, di centinaia di migliaia di cause; tutto ciò determina costi eccessivi e una utilità bassissima per la giustizia.

Non sarebbe meglio — ed è questa la nostra proposta — limitare i ricorsi del pubblico ministero in caso di assoluzione ed impiegare tutte le forze della magistratura nel perseguire i colpevoli? Quante centinaia di migliaia di cause inutili potremmo evitare impiegando i magistrati nel perseguire i cittadini che commettono veramente reati? A tale domanda occorre dare una risposta: non possiamo rispondere « no » perché un articolo dice una cosa e un altro articolo dice un'altra cosa!

Tra le varie ipotesi che abbiamo avanzato per snellire l'iter della giustizia e per concentrare sempre di più l'attività della magistratura nel perseguimento dei colpevoli di reati ordinari, abbiamo proposto una misura giustissima. È inutile, infatti, continuare ad accanirsi fino alla fine sul 50 per cento dei processi senza impedire al pubblico ministero di proporre ricorso (fermo restando sempre il ricorso per Cassazione), perché non vi è alcun beneficio in ordine al rapporto tra costi e ricavi.

Ciò significherà sicuramente snellire notevolmente la mole dei processi e far effettuare una precisa ricognizione dei collegi sui reati. Ciò vorrà dire che abbiamo presentato, come sempre, una proposta di legge giusta, mentre dalla sinistra

non è stata avanzata alcuna proposta alternativa (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4604)

PRESIDENTE. Prendo atto che la relatrice, onorevole Bertolini, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime un giudizio favorevole sulla proposta di legge licenziata dalla Commissione e condivide le argomentazioni addotte dalla relatrice circa l'inaffidabilità delle sentenze: si tratta, infatti, di un problema affrontato ampiamente sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza.

Ho apprezzato molto, naturalmente, le argomentazioni svolte sia dai deputati Bonito e Fanfani, per l'opposizione, sia dal collega Perrotta, per la maggioranza. Posso condividere anche qualche perplessità, ad esempio quella in ordine al fatto che il pubblico ministero non dovrebbe poter impugnare non solo le sentenze di proscioglimento, ma anche quelle di condanna. Si tratta di argomenti discutibili e di grande spessore, che devono essere ovviamente approfonditi.

Prendo atto che le perplessità che ho colto – e non si poteva non farlo, poiché sono state espresse con grande autorevolezza e determinazione – sono state materializzate in apposite proposte emendative, che saranno valutate, nel corso dell'esame in Assemblea, sia dal Governo, sia dal Comitato dei nove, e sulle quali saranno espressi pareri che terranno conto della delicatezza del tema, nonché delle argomentazioni addotte a sostegno delle tesi dell'opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,35.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gianfranco Conte, Giovanardi, Mazzocchi, Palumbo e Romani sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3500 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Approvato dal Senato) (A.C. 5989) (ore 16,36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico – A.C. 5989)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezione 4*), approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezione 5*) nel testo

recante le modificazioni apportate dalla Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezione 6*).

Avverto che le proposte emendative presentate si intendono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezione 7*).

Avverto, altresì, che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A – A.C. 5989 sezioni 2 e 3*).

Avverto, inoltre, che oltre ad alcuni pareri contrari, la Commissione bilancio ha espresso il proprio nulla osta sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, lo stesso sia modificato nei medesimi termini previsti sul subemendamento presentato dalla Commissione 0.3.01.1.

Avverto, ancora, che prima dell'inizio della seduta sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Benvenuto 1.7, 1.15, 1.040, e 3.3.

Avverto, infine, che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, 89, e 96-*bis*, comma 7, del regolamento, le seguenti proposte emendative, già presentate in Commissione e per le quali erano stati rilevati possibili profili di inammissibilità: Sergio Rossi 1.5, volta a modificare l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, con riferimento alle espropriazioni immobiliari; Sergio Rossi 1.12, volta a sostituire il comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di determinazione del valore della produzione netta; Sergio Rossi 1.21, volta a prevedere che, in via sperimentale, per i redditi conseguiti nell'esercizio 2005, da dichiarare con il Modello unico 2006, l'Agenzia disponga modalità particolari di compensazione delle ritenute dei professionisti associati; gli identici emenda-

menti Benvenuto 1.16 e Antonio Pepe 1.41, volti a modificare il comma 412 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, in materia di rateizzazione del pagamento di imposte; le proposte emendative Benvenuto 1.17, volta a prevedere l'erogazione di una remunerazione in favore dei concessionari e dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione; Sergio Rossi 1.18, in materia di disciplina di remunerazione dei concessionari del servizio nazionale della riscossione; gli identici articoli aggiuntivi Antonio Leone 1.01 e Benvenuto 1.02, volti a modificare la disciplina vigente in materia di servizio nazionale della riscossione; Benvenuto 1.06, che introduce disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro; Rodeghiero 1.07, nonché de Ghislanzoni Cardoli 3-*bis*.040, recanti disposizioni varie in materia di fabbricati rurali; Sergio Rossi 1.08, in materia di trattamento dei debiti tributari e previdenziali delle società sportive; Mauro 2.01, volto a prevedere un contributo in favore dei comuni che abbiano avviato una trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato di lavoratori socialmente utili; Benvenuto 2.02, volto ad introdurre una disciplina relativa alla società di servizi per piccole e medie imprese; gli identici emendamenti Antonio Leone 3.22 e Benvenuto 3.40, volti a prevedere la cessazione dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di rideterminazione dei canoni demaniali, nonché Gambini 3 *bis*.041, non previamente presentato in Commissione, sulla medesima materia; Lettieri 3.23, volto ad escludere l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici ai beni immobili dello Stato localizzati in taluni comuni interessati dalla crisi sismica.

La Presidenza non ritiene, inoltre, ammissibili, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, 89, e 96-*bis*, comma 7, del regolamento, le seguenti ulteriori proposte emendative non presentate in Commissione: Zanella 1.44, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di determinazione dell'imposta IRAP; gli articoli aggiuntivi Giudice 2.040, volto a fornire l'interpretazione autentica di una

norma in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate; Gambini 3-bis.042, in materia di agevolazioni IVA per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali (*vedi l'allegato A — A.C. 5989 sezione 1*).

Avverto che — in ragione del largo consenso manifestato dai gruppi nella sede del Comitato dei nove — la Presidenza, analogamente a quanto avvenuto in altre circostanze (sedute del 24 febbraio 2004, 22 e 29 giugno 2005), ammetterà in via eccezionale al voto le seguenti proposte emendative: gli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, nonché Lettieri 1.42, volti a modificare diversi aspetti della vigente disciplina in materia di notifica delle cartelle di pagamento e a dettare una nuova disciplina in materia di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e di termini di decadenza; gli articoli aggiuntivi Benvenuto 1.09, volto a novellare l'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005 (decreto di competitività), nel senso di estendere la disciplina relativa alle liberalità in denaro o in natura in materia ivi anche alle fondazioni e a talune associazioni riconosciute; Leone 3.01, in materia di acquicoltura.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO LEO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, nonché sull'emendamento Lettieri 1.42, che è di contenuto analogo. Il parere è, altresì, favorevole sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Antonio Leone 3.01 con un'integrazione alla luce delle considerazioni espresse dalla Commissione bilancio: si raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento 0.3.01.1 della Commissione.

Infine, il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo Giorgio Conte 3.42, purché riformulato.

La Commissione invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle restanti proposte emendative.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Vorrei specificare la riformulazione proposta all'emendamento Giorgio Conte 3.42, rispetto al quale si chiede di sostituire le parole « sessanta giorni » con le seguenti: « novanta giorni ». Infatti, in caso contrario, si avrebbe un termine che scadrebbe il 15 agosto ed una scadenza del genere non ci sembra praticabile.

PRESIDENTE. È un atto umanitario che fa onore al Governo... !

Dovremmo ora passare alle votazioni.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 16,45).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17,05.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo unico — A.C. 5989)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Benvenuto 1.1.

Prendo atto che l'onorevole Benvenuto non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	<i>341</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>171</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>151</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>190</i>

Passiamo agli identici emendamenti Benvenuto 1.3 e Zanella 1.43.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, sono state introdotte delle modifiche, al Senato e nel corso dei lavori della Commissione in questa sede, che sono intervenute su una gravissima violazione, in tema di IRAP, compiuta dal Governo con questo decreto-legge.

Voglio ricordare ai colleghi che, mentre si parla di un intervento per diminuire l'IRAP a favore delle imprese, con il decreto-legge in esame, almeno nella sua formulazione originaria, l'IRAP non solo non è stata diminuita, ma è stata resa molto più vessatoria nei confronti delle aziende, perché si impediva il ravvedimento operoso e, in pratica, si obbligavano le aziende a pagare in più, salvo ottenere successivamente la restituzione di ciò che era stato pagato.

Queste odiose misure sono state eliminate. Ne è rimasta una, tuttavia, ancora

più odiosa. Con decreto-legge, infatti, viene modificato lo statuto del contribuente, stabilendo che, di fatto, quando sono in corso delle controversie, viene meno la possibilità, prevista dallo statuto del contribuente, di valutare l'eventualità che vi potesse essere una ragionevole incertezza e, quindi, di non essere condannati a pagare le sanzioni.

Questa norma viene praticamente cancellata — lo ripeto — con un decreto-legge che interviene sullo statuto del contribuente, che ha un particolare valore e a cui si può derogare solo con legge ordinaria.

Ciò che è più grave è che questa norma viene cancellata dallo statuto del contribuente non solo per quanto riguarda l'IRAP, ma anche con efficacia di carattere generale. Per intenderci, si tratta di un'ulteriore « polpetta avvelenata » che viene propinata ai commercialisti e ai ragionieri, che avevano avanzato la richiesta di modificare il pagamento dell'IRAP per chi non avesse una organizzazione stabile.

Su tale questione sono in corso molti procedimenti. Il Governo, in più di un'occasione, ha dichiarato che avrebbe dato seguito alla richiesta proveniente dai commercialisti e dai ragionieri, anche approvando delle risoluzioni, ma continua a non mantenere fede agli impegni assunti.

Sono queste le ragioni per le quali chiediamo che venga soppressa la norma in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vorrei che i colleghi prendessero atto del fatto che non siamo in presenza di una disposizione che riduce l'IRAP.

Il Governo ha adottato questo decreto-legge spinto dalla preoccupazione, in verità fondata, che entro il 20 giugno gli operatori non pagassero l'acconto. Lo ha fatto perché nel corso di questi anni ha sempre sparato a zero sull'IRAP nonostante, poi, alle affermazioni demagogiche ed alle promesse fatte agli operatori eco-

nomici ed alle associazioni degli imprenditori non siano seguiti i fatti.

Quindi, nessuna riduzione dell'IRAP; anzi, in questo caso si fa di più: si modifica lo statuto del contribuente, che non potrebbe essere modificato con decreto-legge essendo una legge rafforzata, quindi un atto quasi di rango costituzionale. Inoltre, intervenire in corso di esercizio obiettivamente è illegittimo. Ormai, tuttavia, i requisiti richiesti per la decretazione d'urgenza vengono sempre ignorati e calpestati: questa non è la prima volta! L'urgenza c'è, ma non l'omogeneità della materia e, soprattutto, la necessità di modificare una legge rafforzata come lo statuto del contribuente.

Al Senato, per fortuna, la normativa è stata rivista laddove si tentava di eliminare il cosiddetto ravvedimento operoso, la cui esclusione sarebbe stata penalizzante per le imprese. Ora speriamo che sia il Governo, in futuro, ad esercitare un proprio ravvedimento operoso ed a mantenere fede agli impegni che di volta in volta assume verso gli operatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Benvenuto 1.3 e Zanella 1.43, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	367
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	162
<i>Hanno votato no</i> ..	205).

Prendo atto che i presentatori degli identici emendamenti Lettieri 1.10 e Benvenuto 1.11 e dell'emendamento Sergio Rossi 1.13 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 1.10 e Benvenuto 1.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo, e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	364
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	157
<i>Hanno votato no</i> ..	207).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sergio Rossi 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	362
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	5
<i>Hanno votato no</i> ..	357).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per aver accolto il mio emendamento 1.40, che consente una

« correzione lampo » per le cartelle di pagamento. È importante che si sia potuta cogliere l'occasione per attuare una pronuncia della Corte costituzionale, che è nuovamente tornata sull'argomento e ha stabilito l'illegittimità della normativa vigente nella parte in cui non prevede un termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La Corte ha stabilito che il legislatore, nel fissare questo termine, debba tener conto del fatto che vanno dati tempi più brevi di quelli dell'avviso di accertamento, per i quali l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede la decadenza in quattro anni. Pertanto voteremo a favore degli identici emendamenti in esame, di cui uno, l'emendamento 1.40, reca la mia prima firma ed è sottoscritto da colleghi rappresentanti delle opposizioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Si tratta sostanzialmente di tre proposte emendative — Antonio Leone 1.14, Benvenuto 1.40 e Lettieri 1.42 — simili tra loro. In Commissione è stato fatto un buon lavoro, perché si è riusciti ad interpretare correttamente non solo una pronuncia della Corte costituzionale, ma anche le continue lamentele dei cittadini contribuenti, i quali venivano ad essere vessati nel momento in cui si trovavano dinanzi ad una cartella di pagamento, spesso definita « pazza », incomprensibile, soprattutto sotto il profilo dei termini, con la conseguenza che veniva messa in discussione la certezza del diritto e del dovere del contribuente.

Questa correzione, frutto del lavoro sinergico della maggioranza e dell'opposizione in Commissione, credo debba essere recepita dall'intera Assemblea, perché costituisce un atto di saggezza che viene inserito in un provvedimento che qualcuno riteneva non potesse essere considerato

molto calzante. Dunque, bene ha fatto la Presidenza a ritenere ammissibili tali proposte emendative che non introducono certo una questione ultronea rispetto alla materia delle entrate, essendo la riscossione un tema legittimamente attinente. Voteremo quindi a favore di questi emendamenti ed invitiamo i colleghi di tutti i gruppi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Antonio Leone 1.14 e Benvenuto 1.40, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	364
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	363
<i>Hanno votato no</i>	..	1).

Prendo atto che gli onorevoli Giuseppe Gianni e Carra non sono riusciti a votare.

Avverto che, a seguito dell'approvazione di tali proposte emendative, l'emendamento Lettieri 1.42, di analogo contenuto, risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09.

ETTORE ROMOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE ROMOLI. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo ha una lunga storia, che parte da una proposta emendativa presentata dal Governo e dichiarata inammissibile in Commissione. La stessa proposta emendativa è stata poi presentata dai colleghi dell'opposizione in Assemblea, dove è stata invece dichiarata ammissibile. Anche se non possiamo che essere soddisfatti di tale decisione, tuttavia rileviamo che in tal modo viene a mancare la nostra

sottoscrizione ad una disposizione normativa che noi abbiamo comunque sempre sostenuto. Chiedo pertanto, a nome dell'intero gruppo di Forza Italia, di aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo articolo aggiuntivo, in quanto esso consente di dedurre dal reddito imponibile le donazioni fatte a favore di fondazioni che hanno come oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Chiedo anch'io di sottoscrivere tale articolo aggiuntivo e ricordo, come ha appena fatto il collega Romoli, che questa proposta emendativa era già stata presentata in Commissione finanze dal Governo. Ricordo peraltro che analoga proposta emendativa era stata presentata a mia prima firma ed a firma del collega Patria, ma era stata anch'essa dichiarata inammissibile.

Si tratta quindi di un obiettivo che il gruppo di Alleanza nazionale ha perseguito con convinzione, ma purtroppo in Commissione finanze — ripeto — le nostre proposte emendative sono state dichiarate inammissibili. Per fortuna, il Presidente Casini ha rivisto il giudizio di ammissibilità sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09, di analogo contenuto. Chiediamo pertanto di sottoscrivere tale articolo aggiuntivo, dichiarando il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Degennaro. Ne ha facoltà.

CARMINE DEGENNARO. Chiedo di aggiungere anch'io la mia firma, a nome del gruppo dell'UDC, a questo importante articolo aggiuntivo, che favorisce la ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. L'argomento del sostegno alla ricerca è stato oggetto di condivisione in Commissione. Ecco perché, insieme ai colleghi Giacomelli, Pinza e Santagata, del gruppo della Margherita, chiedo di sottoscrivere la proposta emendativa in esame, dal momento che il nostro convincimento è quello di sostenere con forza ogni intervento mirante a dare sostegno alla ricerca scientifica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Intervengo per esprimere la soddisfazione per l'unanime condivisione registratasi in Commissione su questa proposta emendativa, destinata alle associazioni che si dedicano alla ricerca scientifica, a beneficio delle quali si prevede un impegno di sostegno. Mi auguro che analoga unanimità possa riscontrarsi anche in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo è certamente condivisibile e peraltro si muove su un solco già tracciato dalla Commissione finanze, che ha visto la stessa impegnata, anche con una norma approvata nell'ambito del recente decreto sulla competitività, a favore delle fondazioni e di chi si occupa di ricerca. Sono passi importanti, che prevedono l'utilizzo della leva fiscale e di quella finanziaria per aiutare settori che hanno bisogno di risorse. Mi fa piacere che tale obiettivo sia realizzato attraverso un articolo aggiuntivo del collega Benvenuto, con il quale abbiamo sostenuto battaglie altrettanto importanti su proposte che poi sono diventate leggi del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagliarini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO PAGLIARINI. Intervengo soltanto per chiedere di aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo in esame, in quanto contiene misure che noi sosteniamo da secoli: mi fa quindi piacere che vengano finalmente approvate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Benvenuto 1.09, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì</i>	368
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Prendo atto che l'onorevole Marinello ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo agli identici emendamenti Lettieri 2.1 e Benvenuto 2.2.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 2.1 e Benvenuto 2.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	379
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	169
<i>Hanno votato no</i> ..	209).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lettieri 2.3 e Benvenuto 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Le misure in esame, che prevedono un premio per favorire la concentrazione delle imprese, vanno certamente nella direzione giusta, ma lo stanziamento previsto e le modalità indicate — ecco le ragioni dei nostri emendamenti — sono francamente discutibili. Lo stanziamento è certamente irrisorio, visto che si prevedono solo 120 milioni di euro per il primo anno; inoltre, tali misure sono scarsamente applicabili perché legate a forme di incentivazione incerte e spesso inesigibili e non automatiche. Ecco la ragione principale dei nostri rilievi.

Un'ulteriore critica riguarda l'altro problema fondamentale del nostro paese, quello di fare in modo che le piccole e medie imprese abbiano la possibilità di superare la loro condizione di « nanismo », che le rende molto fragili e vulnerabili nell'ambito della competitività; si tratta di un profilo che viene affrontato dal Governo in modo molto confuso e disarticolato.

In poche settimane ci siamo trovati di fronte a disposizioni a favore delle piccole imprese contenute nel decreto-legge relativo all'acconto IRAP, nella legge n. 80 del 2005, che prevede un *bonus* fiscale per studi e consulenze connesse ad operazioni straordinarie di concentrazione, e nel provvedimento sulla competitività, attualmente all'esame del Senato, che a sua volta prevede *bonus* per le spese di consulenza per chi svolge formazione professionale.

Per un Governo che si era presentato al paese con le parole d'ordine « semplificare » e « combattere la burocrazia », rendendo certe le norme fiscali, mi sembra veramente un po' troppo che in poche settimane, in provvedimenti diversi, si adottino soluzioni che alla fine risultano modeste ed inapplicabili.

Mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito in ordine alla copertura fi-

nanziaria adottata con riferimento al premio di concentrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, il titolo dell'articolo in esame — « Premio di concentrazione » — è un po' roboante ma in realtà si intendono fare le classiche nozze con i fichi secchi perché le risorse disponibili sono effettivamente scarse, tanto per le micro quanto per le medie imprese. Ciò vuol dire che con 120 milioni di euro si potranno agevolare pochissime aziende.

Eppure la lotta al « nanismo » delle nostre imprese è oggettiva, tant'è che oggi sulla stampa si legge che la media degli addetti nelle nostre aziende è scesa a 38 unità; quindi, un intervento sarebbe necessario. Tuttavia, l'onorevole Benvenuto poc'anzi ha ricordato come nell'ultimo mese la Camera ha inserito tre spezzoni di interventi in tre provvedimenti diversi: dunque si creerà grande confusione anche da parte dei beneficiari.

Occorre constatare che questo Governo non solo non dispone di una chiara politica fiscale, ma è carente anche per quanto concerne la politica industriale. L'esecutivo dispone di tanti consulenti ben retribuiti; ricordo che il ministro Tremonti, quando arrivò al Ministero dell'economia, trovò 120 consulenti e quando andò via ne lasciò 380. Ma tra questi 380 consulenti ben pagati, possibile non ve ne sia uno competente in materia di politica industriale e che sia in grado di suggerire al Governo una politica organica a favore della piccola e media impresa, visto che questo è il vero problema del nostro paese? In caso contrario, sarebbe meglio licenziarli, così si graverebbe meno sul bilancio dello Stato già disastroso.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Le regioni di sinistra ti possono insegnare!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lettieri 2.3 e Benvenuto 2.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	378
<i>Votanti</i>	376
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	166
<i>Hanno votato no</i> ..	210).

Passiamo all'emendamento Zanella 2.42.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	372
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	164
<i>Hanno votato no</i> ..	208).

Passiamo all'emendamento Zanella 2.41.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Zanella.

Si tratta di emendamenti volti a correggere la copertura prevista per il premio di concentrazione. Tale copertura, infatti, viene reperita sacrificando fortemente le risorse per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Ciò contraddice apertamente quanto concordato dal Governo nel recente vertice degli otto paesi maggiormente industrializzati. Siamo alle solite: da una parte, vi sono prese di posizione per l'Africa e per i paesi del terzo mondo e vi sono continue dichiarazioni in tal senso rilasciate dal Presidente del Consiglio e dal ministro degli affari esteri; dall'altra, ci si dimentica di quanto affermato nelle sedi internazionali — ciò spiega la caduta verticale del prestigio del nostro paese — e in ogni occasione in cui è necessario individuare risorse si vanno a colpire gli aiuti in favore dei paesi del terzo mondo e dei paesi in via di sviluppo e tutte le iniziative che hanno caratterizzato e dovrebbero caratterizzare la nostra politica estera in base agli impegni assunti in sede di Unione europea e di vertice del G8.

Pertanto, sottoscrivo le proposte emendative in esame e ne raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Zanella 2.41, 2.40, 2.43, 2.44, 2.45 e degli identici emendamenti Lettieri 2.5 e Benvenuto 2.6 non accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione ed insistono per la votazione

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 379
Maggioranza 190*

*Hanno votato sì 164
Hanno votato no .. 215).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 383
Votanti 382
Astenuti 1
Maggioranza 192
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 214).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 385
Maggioranza 193
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 217).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 2.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 355
Maggioranza 178
Hanno votato sì 151
Hanno votato no .. 204).*